



COMUNE DI MANZANO

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1 – Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di Manzano. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e dal D. Lgs. 267/2000, l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) come previsto dall'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale che non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali come dall'art. 1, comma 142, lett. A) della Legge n. 296 del 27.12.2006, è differenziata, secondo criteri di progressività del sistema tributario, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF è così determinata:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA %
Da 0 € a 15.000,00 €	0,3
Da 15.000,01 € a 28.000,00 €	0,3
Da 28.000,01 € a 50.000,00 €	0,4
Oltre 50.000,00 €	0,4

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Esenzioni

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non supera l'importo di euro 20.000,00 (ventimila).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 20.000,00 (ventimila) l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando al reddito imponibile complessivo l'aliquota corrispondente a ciascun scaglione di reddito.

Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze in base alle disposizioni normative vigenti.

Articolo 5 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, pubblicato nelle modalità disciplinate dalla normativa in materia, si applica dal 01/01/2025.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
3. Eventuali successive modifiche delle norme di legge disciplinanti la materia oggetto del presente regolamento si intendono immediatamente recepite.